

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI

PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI DEDICATI A

INFORTUNATI INAIL AFFETTI DA CRPS (COMPLEX

REGIONAL PAIN SINDROME)

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato "INAIL", codice fiscale e partita IVA 00968951004, con sede e domicilio fiscale in Piazzale Pastore 6, Roma, rappresentato dalla Dott.ssa Angela Razzino in qualità di Direttore Regionale Liguria

E

L'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, di seguito denominato "Policlinico", con sede in Largo Rosanna Benzi, n. 10, 16132 Genova, cod. fisc. e part. IVA 02060250996, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Salvatore Giuffrida di seguito, se congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

-Una cospicua parte degli infortunati inviati a visita fisiatrica di II livello presso la Sovrintendenza Sanitaria Regionale della Direzione regionale Inail Liguria da parte delle Sedi è affetta da CRPS (Complex Regional Pain Sindrome).

- Il trattamento deve essere multidisciplinare ed integrato per ottenere il miglior risultato.

La prima scelta è la fisioterapia, che deve essere coadiuvata dalla terapia farmacologica.

Gli obiettivi della terapia farmacologica sono: ridurre il dolore e l'edema, "proteggere" il tessuto osseo e coadiuvare l'operato del fisioterapista, per incrementare la mobilità articolare e ripristinare l'uso dell'arto interessato;

Quanto più tempestiva è la cura tanto minore è il rischio di disabilità;

In base alle raccomandazioni basate sulle evidenze, la strategia terapeutica raccomandata è la seguente:

a) trattare tempestivamente i pazienti che soddisfino i criteri diagnostici intraprendendo la fisioterapia unitamente alla terapia farmacologica con bifosfonati; l'unico farmaco riconosciuto valido per la cura della CRPS, tanto da avere ottenuto l'indicazione in scheda tecnica, è il Neridronato somministrato ad alte dosi e.v.;

b) associare alla suddetta terapia, in base alla gravità del quadro clinico, antiinfiammatori e/o analgesici per ridurre la flogosi, contenere il dolore e coadiuvare la fisioterapia con l'intento di migliorare la qualità di vita. Il trattamento deve essere multidisciplinare ed integrato per ottenere il miglior risultato;

TENUTO CONTO CHE

- l'Accordo Quadro del 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha previsto forme di collaborazione tra INAIL e Regioni per garantire una migliore tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro e tecnopatici;

- il suddetto Accordo Quadro, all'art 5, ha previsto la possibilità di individuare strutture o servizi pubblici e privati con cui stipulare

convenzioni e protocolli al fine di realizzare un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica ed al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati e tecnopatici;

- la delibera n.734 del 6 novembre 2019 della Giunta Regionale ha dato attuazione al sopraccitato Accordo Quadro rinnovando il Protocollo d'intesa Regione Liguria e INAIL stipulato in data 6 maggio 2016;

RISCONTRATO CHE

il primo Accordo di collaborazione per l'attivazione di percorsi diagnostico-terapeutici dedicati a infortunati INAIL affetti da CRPS (Complex Regional Pain Sindrome), stipulato in data 31/10/2018 con il Policlinico San Martino, ha dato ottimi risultati per le seguenti ragioni:

a) il trattamento con Neridronato e.v. è effettuabile esclusivamente in contesto specialistico protetto (regime di Day Hospital reumatologico);

b) nel territorio ligure non sempre l'accesso alle prestazioni reumatologiche è agevole e, anche qualora fosse possibile effettuare una visita reumatologica, questa è spesso differita nel tempo, non sussistendo per la patologia in oggetto i criteri che consentirebbero di poterla richiedere con urgenza;

c) le conseguenze della CRPS condizionano significativamente la durata dell'inabilità temporanea assoluta (ITA) ed il grado di postumi subito dagli infortunati;

d) un approccio multidisciplinare, coordinato ed integrato, risulta più efficace della "gestione singola" o "sequenziale" del paziente;

QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone condizione essenziale e si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

Art. 2 - OGGETTO

Il Policlinico per il tramite dell'U.O. Clinica Reumatologica, effettuerà percorsi diagnostico-terapeutici dedicati a infortunati INAIL affetti da CRPS (Complex Regional Pain Sindrome) per una più appropriata ed efficace presa in carico e gestione degli stessi.

Art. 3 - MODALITÀ ATTUATIVE

Il percorso avrà il seguente flusso operativo:

a) l'INAIL provvederà:

1. all'identificazione clinica, presso i propri ambulatori prime cure, di pazienti con CRPS che potrebbero beneficiare della presa in carico da parte della U.O. Clinica Reumatologica sulla base dei criteri di Budapest, confermata da indagini strumentali RMN e/o radiografiche;

2. all'invio settimanale (il mercoledì mattina) di n. 1-2 pazienti con CRPS presso l'U.O. Clinica Reumatologica del Policlinico, con regolare impegnativa regionale per visita reumatologica.

b) al Policlinico competerà l'eventuale presa in carico del paziente da

parte del reumatologo tramite richieste di consulenze/indagini diagnostiche di approfondimento e/o tramite apertura di un DH terapeutico, nel caso sia necessario somministrare terapia con bifosfonati.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo, da effettuarsi in orario di servizio, sono da considerarsi in esenzione "INAIL" codice L04 ai sensi dell'ex art.6 del DM 01.02.1991.

ART. 5 - IMPEGNO DELLE PARTI

Le Parti si impegnano, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna, nell'attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni e a monitorare l'efficacia e i risultati delle azioni svolte nell'ambito dei singoli progetti oggetto del presente accordo di collaborazione.

ART. 6 - TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Nell'esecuzione del presente accordo, le Parti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012) in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.lgs. 25/05/2016 n. 97 e D.lgs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità

giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza, e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

In particolare le Parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30/12/1991 n. 412 ed all'art.53 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

ART. 7 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, le parti danno atto di essere Titolari autonome del trattamento ai sensi dell'art. 4 Reg. UE 2016/679, ciascuna nell'ambito delle proprie aree di competenza, e di garantire il pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Le Parti assumono, pertanto, tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione del presente accordo siano utilizzati e conservati nei limiti delle finalità perseguite, provvedendo ad impartire precise istruzioni agli autorizzati/incaricati al trattamento

e assicurando, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, la resilienza e la sicurezza dei dati attraverso le apposite misure di sicurezza, di memorizzazione e archiviazione.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Il foro competente, in caso di controversia inerente e/o derivante dal presente rapporto, è quello di Genova.

ART. 9 - DURATA E RECESSO

Il presente accordo ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione ultima delle parti e sino al 31.10.2024, con ricomprensione del periodo dal 01.11.2021, e potrà essere ulteriormente rinnovato a seguito di adozione di formale provvedimento da parte dei contraenti.

Le Parti potranno, altresì, recedere anticipatamente, previa comunicazione via PEC, con almeno due mesi di anticipo sul nuovo termine individuato.

Art. 10 - REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente atto viene redatto in carta legale, ai sensi di legge.

Le spese di stesura ed eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente e, per quanto in esso non esplicitamente disciplinato, valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il presente accordo di collaborazione viene sottoscritto in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 – Tariffa parte I, è a carico di INAIL.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di

contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. lgs. n.

82/2005 e s.m.i.

Genova, 30 Dicembre 2021

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino

D'ordine del Direttore Generale

Il Direttore U.O. Affari Generali e Legali

INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione

D'ordine del Direttore Generale contro gli Infortuni sul Lavoro

Il Direttore regionale per la Liguria